



REGIONE DEL VENETO

**Fondo Regionale per l'Occupazione delle persone con disabilità - FRD**

**Programma regionale degli interventi in tema di collocamento  
mirato 2020-2021**

Art. 4, Legge regionale 3 agosto 2001 n. 16

**Linee guida per la promozione dell'autoimpiego e la realizzazione di  
iniziative imprenditoriali da parte di persone con disabilità**



edc7f501



**Indice**

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari.....	3
2. Elementi di contesto .....	4
Art. 1 Finalità e oggetto.....	5
Art. 2 Dotazione finanziaria .....	5
Art. 3 Localizzazione.....	5
Art. 4 Soggetti ammissibili.....	5
Art. 5 Interventi ammissibili.....	7
Art. 6 Spese ammissibili.....	8
Art. 7 Spese non ammissibili.....	10
Art. 8 Forma, soglie e intensità del sostegno.....	11
Art. 9 Cumulo con altre agevolazioni pubbliche.....	12
Art. 10 Concessione dei contributi .....	12
Art. 11 Valutazione delle domande .....	13
Art. 12 Obblighi a carico del beneficiario. ....	13
Art. 13 Modalità di erogazione del sostegno.....	14
Art. 14 Rinuncia e decadenza del sostegno .....	17
Art. 15 Verifiche e controlli del sostegno.....	19
Art. 16 Implementazione dell'intervento.....	19



edc7f501



## 1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari

Le presenti Linee Guida sono emanate nel quadro delle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, "Regolamento generale sulla protezione dei dati";
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e s.m.i.;
- Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
- Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
- Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
- Legge regionale 3 agosto 2001 n. 16, "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS";
- Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati", come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;



edc7f501



- Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., art. 2, comma 2, “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;
- Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017, “Bilancio di previsione 2018 - 2020”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21 dicembre 2010, “L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28 dicembre 2012, Allegato “A”, “Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, di approvazione del documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto. Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1125 del 06/08/2020, di approvazione del Programma di interventi in tema di collocamento mirato, anno 2020-2021.

## 2. Elementi di contesto

Il Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità (FRD), ai sensi dell’art. 14 della legge n. 68/99, può essere utilizzato per finanziare misure e servizi di politica attiva del lavoro - *in primis* la formazione professionale, il tirocinio e l’addestramento on the job al fine di promuovere l’empowerment individuale e l’acquisizione delle competenze utili a incontrare i bisogni delle imprese e dei datori di lavoro, tenuti agli obblighi stabiliti dalla legge n. 68/99.

Il nuovo ciclo della programmazione delle risorse del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (Art. 4 della L.R. 3 agosto 2001, n. 16), avviato nel 2018, prevede Programmi annuali di interventi condivisi con le parti sociali e le associazioni dei disabili rappresentate nella Commissione di gestione del Fondo, organo di gestione previsto per legge e nominato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 186 del 21.02.2017.

L’ultimo programma per l’anno 2020-2021 è stato adottato con DGR n. 1125 del 6 agosto 2020 e prevede interventi per complessivi 10 milioni di euro, tra cui: incentivi per l’assunzione di lavoratori con gravi disabilità, interventi di transizione scuola-lavoro, autoimprenditorialità, voucher per il lavoro rafforzato, tirocini promossi dai Servizi per l’inserimento lavorativo (SIL).

In questo contesto, la Regione del Veneto adotta le seguenti Linee Guida per la realizzazione di interventi per la promozione dell’autoimpiego e la realizzazione di iniziative imprenditoriali da parte di persone con disabilità. Le linee guida sono recepite da Veneto Lavoro per l’implementazione della misura in quanto:

- Ente strumentale cui sono state attribuite, con L.R. del 25 ottobre 2018, n. 36, di modifica della L.R. del 13 marzo 2009 n. 3, le funzioni di direzione, coordinamento operativo nonché il monitoraggio delle attività della rete dei Centri per l’impiego che esercitato, tra le altre, le funzioni relative al collocamento mirato delle persone con disabilità;



edc7f501



- Ente strumentale che - ai sensi della L.R. 13 marzo 2009, n. 3, art. 13, con particolare riferimento al comma 2, lett. c), e comma 2-bis-, è il soggetto che istituzionalmente assicura, in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi della Giunta regionale, supporto alle azioni che la Giunta stessa attiva in materia di Lavoro.

### **Art. 1 Finalità e oggetto**

1. Attraverso le presenti Linee guida la Regione del Veneto promuove e sostiene le iniziative imprenditoriali delle persone con disabilità nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi; promuove altresì l'occupazione delle persone con disabilità iscritte alla legge n. 68/99 che intendono intraprendere un'attività di lavoro autonomo e/o professionale.
2. La Regione riconosce che sia possibile incrementare l'occupazione delle persone con disabilità anche favorendo le iniziative di autoimpiego.
3. Il bando di partecipazione sarà pubblicato da Veneto Lavoro nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4 comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
4. Il bando garantirà il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, come sanciti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 28 febbraio 2017, e di sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del medesimo regolamento.

### **Art. 2 Dotazione finanziaria**

1. L'operazione ha una dotazione finanziaria, come previsto nella DGR n. 1125 del 06 agosto 2020, pari a euro 1.000.000,00.

### **Art. 3 Localizzazione**

1. Gli interventi di cui alle presenti Linee guida devono essere realizzati e localizzati nel territorio della Regione del Veneto.
2. La localizzazione dell'intervento deve essere individuata in fase di presentazione della domanda. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la sede non sia stata ancora definita, si potrà indicare una sede presunta, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, paragrafo 4.2, lett. c).

### **Art. 4 Soggetti ammissibili**

1. Sono ammesse alle agevolazioni le iniziative imprenditoriali promosse attraverso micro e piccole imprese<sup>1</sup>, come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 n.

---

<sup>1</sup>Secondo la Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, appartiene alle micro e piccole imprese l'impresa che rispetta i seguenti parametri:

- ha meno di 50 occupati (ULA);
- ha un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte.



edc7f501



2003/361/CE, dei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi, che rientrano in una delle seguenti categorie:

- a. Imprese individuali i cui titolari siano persone tra i 18 e i 65 anni, iscritte alle liste del collocamento mirato del Veneto o in possesso di certificazione di invalidità che da titolo all'iscrizione in dette liste;
- b. Società o cooperative, i cui soci siano per almeno il 51 % persone di età tra i 18 e i 65 anni iscritte all'elenco della legge n. 68/99 o in possesso di certificazione di invalidità che consente l'iscrizione in detto elenco, ovvero in cui la maggioranza del capitale è detenuta da persone aventi le suddette caratteristiche.
- c. Persone fisiche che svolgono abitualmente un'attività economica corrispondente alla definizione d'impresa, così come riportata all'articolo 1 dell'Allegato I al Reg. (CE) n. 651/2014, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi.

Tali requisiti devono sussistere alla data di approvazione del bando.

2. L'impresa, a pena di inammissibilità, al momento della presentazione della domanda deve possedere i seguenti requisiti:

- a. Iscrizione al registro delle imprese istituito presso la Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio alla data di approvazione del bando; è sufficiente l'iscrizione come impresa "inattiva". Al fine dell'individuazione della data di iscrizione farà fede la data risultante dalla visura camerale;
- b. In alternativa, in sostituzione dell'iscrizione di cui al punto a), è richiesta la regolare iscrizione al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso per le professioni di cui alla Legge n. 4/2013 - essere in possesso di partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, e di esercitare un'attività economica identificata come prevalente;
- c. Esercizio di un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice dell'unità operativa (sede legale e unità locale) in cui si realizza l'intervento;
- d. Localizzazione in Veneto dell'unità operativa in cui realizza l'intervento. La predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale. Si specifica che sarà finanziato l'investimento realizzato in una sola unità operativa. Qualora, all'atto della presentazione della domanda, l'unità operativa non abbia sede nel territorio della Regione del Veneto, l'apertura della stessa, che deve avvenire entro il termine perentorio del 10 dicembre 2021, pena la decadenza dal contributo concesso, con conseguente revoca totale dello stesso - deve essere comunicata e documentata al momento della presentazione della rendicontazione finale degli interventi agevolati;
- e. Essere nel pieno e libero esercizio dei diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente alla data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
- f. Osservanza delle norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, di sicurezza nei luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, in materia di edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;

---

per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/1974 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.



edc7f501



- g. Requisiti di onorabilità di cui all'art. 1 della Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale";<sup>2</sup>
3. Ai sensi dell'art. 31, comma 8 bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98, il requisito della regolarità contributiva (DURC) deve sussistere al momento dell'erogazione del contributo, salvo l'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui al comma 3 del medesimo articolo nei casi di inadempienza contributiva.
4. Ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 2, lettera d), per "unità operativa" si intende un immobile con destinazione d'uso produttiva, direzionale o commerciale in cui l'impresa realizza abitualmente la propria attività e sono stabilmente collocati i beni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, oggetto dell'investimento. Si specifica che non saranno finanziati gli investimenti che per la tipologia dell'attività svolta non prevedano una sede operativa, ad esclusione di quelli realizzati da imprese esercenti attività di commercio su aree pubbliche, trasporto, edile, impiantistica e servizi di pulizie.
5. Un'impresa può partecipare al Bando con una sola domanda di finanziamento.
6. Non sono ammissibili agli aiuti di cui al Bando:
- a. le imprese controllate da soci controllanti<sup>3</sup> imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione;
- b. le imprese controllate da soci controllanti imprese che, alla data di presentazione della domanda, svolgano un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione, negli stessi locali nei quali è prevista la realizzazione dell'intervento.
7. La partecipazione di un soggetto, sia in qualità di impresa individuale che in qualità di socio, a più domande di finanziamento comporterà la decadenza automatica delle domande presentate successivamente alla prima.

#### Art. 5 Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili:
- a. i progetti di supporto all'avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, di lavoro autonomo e/o professionale;
- b. i progetti di riposizionamento e/o di sviluppo dell'impresa diretti alla salvaguardia e/o all'incremento dell'occupazione delle persone con disabilità inserite nella realtà produttiva.
2. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il termine perentorio del **9 dicembre 2022**. Il progetto si considera concluso ed operativo quando:
- le attività sono state effettivamente realizzate;
  - le spese sono state sostenute<sup>4</sup>;

<sup>2</sup>1. Costituiscono criterio generale per la concessione, anche attraverso soggetti terzi, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati, di competenza regionale, il non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:

a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;

b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l'obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto.

<sup>3</sup>Soci controllanti: ai fini del presente provvedimento, per "soci controllanti" si intendono le persone fisiche e/o giuridiche che, individualmente o collegialmente, possono esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa denominata "impresa controllata". Si presume la possibilità di esercitare un'influenza dominante se uno o più soci, direttamente o indirettamente, nei confronti di un'impresa:

a) possono nominare e/o revocare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione;

b) ovvero, dispongono della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell'impresa;

c) ovvero, detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa.



edc7f501



- l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento è stato realizzato.

La rendicontazione finale degli interventi agevolati deve essere presentata alla Direzione Lavoro entro il termine perentorio del **16 dicembre 2022, entro le ore 13.00**, pena la decadenza dal contributo concesso, con conseguente revoca totale dello stesso.

3. Le imprese beneficiarie dell'agevolazione dovranno risultare iscritte come "attive" al Registro delle Imprese territorialmente competente oppure dovrà risultare effettuata l'iscrizione ad albi/elenchi/ordine professionali entro il termine perentorio del **9 dicembre 2022**, pena la decadenza dal contributo concesso, con conseguente revoca totale dello stesso. A tal fine farà fede la data di inizio attività risultante dalla visura camerale o la data di iscrizione ad albi/elenchi/ordini professionali.

#### Art. 6 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese complessivamente sostenute relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
  - a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature, nuovi di fabbrica;<sup>5</sup>
  - b) arredi nuovi di fabbrica;
  - c) negozi mobili;
  - d) mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, con l'esclusione delle autovetture;
  - e) spese notarili, relative all'onorario, per la costituzione di società;
  - f) programmi informatici.
2. Con riferimento alle spese di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
  - a) spese relative all'acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature: comprendono anche le relative spese di trasporto ed installazione presso l'unità operativa in cui si realizza il progetto. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di telefoni cellulari, smartphone, tablet, PC portatili e altri mobile devices.  
Le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non si possono scindere dalla spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;
  - b) spese per arredi: sono agevolabili nel limite massimo di euro 20.000,00 (ventimila/00). Sono ammissibili solo se riferite all'acquisto, commisurato alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, di sedie, panche, divani, poltrone, sgabelli, tavoli, scrivanie, cassettiere, armadi, scaffali, vetrinette espositive e banconi con eventuale pedana. Esse comprendono anche le relative spese di trasporto e montaggio;
  - c) negozi mobili: per le imprese che svolgono l'attività di commercio su aree pubbliche, sono agevolabili gli acquisti del mezzo di trasporto con il relativo allestimento interno. Potrà essere agevolato anche il solo allestimento interno su un mezzo di trasporto di proprietà. I documenti giustificativi di spesa dovranno specificare analiticamente l'allestimento con i relativi importi e il riferimento al mezzo allestito;

<sup>4</sup> Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nel Bando.

<sup>5</sup> Macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica: si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore



edc7f501



- d) spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto: sono agevolabili nel limite massimo di euro 20.000,00 (ventimila/00) e sono ammissibili solo nel caso in cui gli stessi siano strettamente necessari all'attività svolta, quale risultante dalla visura camerale.<sup>6</sup> Non sono ammesse le spese per tasse, costi di immatricolazione e messa su strada: l'importo di tali spese dovrà essere evidenziato nella fattura di acquisto. Dovrà essere dimostrata l'immatricolazione del mezzo di trasporto come autocarro. Ai fini del bando, le spese relative all'acquisto di mezzi d'opera (muletti, escavatori, gru, etc.) rientrano nella voce di spesa di cui al paragrafo 1, lett. a). Sono ammessi i mezzi di trasporto immatricolati dai rivenditori e rivenduti a "km zero".
- e) spese notarili per la costituzione di società: le spese notarili relative alla costituzione della società sono ammesse soltanto per la parte relativa all'onorario del notaio, con esclusione delle tasse, imposte ed eventuali spese anticipate. In deroga a quanto previsto al successivo paragrafo 3, lett. a.1), potranno essere ammesse anche le spese notarili sostenute dai singoli soci ai fini della costituzione della società;
- f) spese per l'acquisto di programmi informatici: sono agevolabili nel limite massimo di euro 20.000,00 (ventimila/00). I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, possono comprendere anche specifici programmi predisposti per il superamento delle limitazioni derivanti dalla invalidità. Sono comprese anche le spese per la realizzazione di siti web. Non saranno finanziati i costi sostenuti per la creazione di pagine di "social media" o di creazione/gestione di newsletter o mailing list o similari. Sono escluse le spese per canoni e licenze d'uso. Non sono ammesse le spese per servizi di manutenzione, aggiornamento o di assistenza del software.
- g) Spese per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento per avviare l'attività imprenditoriale: sono agevolabili i costi sostenuti per partecipare a corsi di formazione certificati e riconosciuti nel limite massimo di 3.000,00 (tremila euro).
3. Ai fini della relativa ammissibilità:
- a) le spese di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere:
- sostenute esclusivamente<sup>7</sup> dal beneficiario e pertinenti al progetto proposto. In caso di società saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci;
  - sostenute e pagate interamente<sup>8</sup> dalle PMI a partire dal \_\_\_\_\_ 2021 e, comunque, per le imprese di nuova costituzione, dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese. A tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e il relativo pagamento;
  - strettamente funzionali e necessarie all'attività dell'impresa richiedente il contributo;
  - sostenute e pagate interamente **entro il 9 dicembre 2022**. Non sono consentite proroghe a detto termine;
  - riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi.
- b) i beni devono:
- essere ammortizzabili;

<sup>6</sup> Ai fini del bando si considera strettamente funzionale l'acquisto del mezzo di trasporto per le attività rientranti nelle seguenti macrocategorie della codifica attività Istat Ateco 2007: "C" Attività manifatturiere, "E" Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, "F" Costruzioni, "G" commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli, "H" Trasporto e magazzinaggio, oltre all'attività di servizi di pulizie.

<sup>7</sup> Sono pertanto da escludersi anche i pagamenti tramite finanziamenti specifici che non transitino sul conto corrente del beneficiario (ad esempio finanziamenti per l'acquisto del mezzo di trasporto).

<sup>8</sup> Laddove una fattura non sia interamente pagata, non potrà essere richiesta nemmeno l'ammissione parziale della stessa.



edc7f501



- ii. presentare, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari o di impianti produttivi che non soddisfino il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrino con nuovi moduli l'impianto produttivo o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa;
  - iii. essere utilizzati esclusivamente nell'unità operativa destinataria dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
  - iv. appartenere a categorie merceologiche coerenti con l'attività svolta (codice attività Istat ATECO 2007) dal fornitore;
  - v. non essere destinati al noleggio. Per le imprese che svolgono attività di cui alla Sezione N "Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, Divisione 77 "Attività di noleggio e leasing operativo" della codifica Istat ATECO 2007, non sono finanziabili i beni oggetto dell'attività di noleggio.
4. Saranno ammesse le spese sostenute da imprese che condividono gli stessi locali e gli stessi beni con altre imprese e/o che operano in situazioni di coworking, limitatamente alla percentuale di competenza del beneficiario. Sarà quindi necessario produrre la documentazione che disciplina il rapporto di coworking e/o il contratto di concessione in uso degli spazi con l'individuazione di quelli dedicati al beneficiario, i beni di utilizzo esclusivo dello stesso e le percentuali di utilizzo dei beni in comune con le altre imprese concessionarie. Le spese saranno riconosciute solamente nel caso in cui, nel rispetto delle prescrizioni del Bando, risultino fatturate e pagate interamente dal beneficiario del contributo;

#### Art. 7 Spese non ammissibili

1. I beni e i servizi devono essere acquistati da terzi che non abbiano relazioni con l'acquirente. In particolare:
  - a) non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti<sup>9</sup>, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti. A tal fine, in sede di rendicontazione della spesa, il beneficiario o un suo procuratore speciale produce una specifica dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
  - b) non possono, altresì, essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che abbiano e/o abbiano avuto - nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10 - una partecipazione reciproca a livello societario, ovvero siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, da medesimi altri soggetti.
2. A puro titolo esemplificativo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, non sono ammesse le spese:
  - a) per accessori e complementi d'arredo (quali ad esempio tende, tappeti, quadri, lampadari, coperte, asciugamani, lenzuola, cuscini, tovagliati, etc.);
  - b) singoli beni di importo inferiore ad euro 150,00 (centocinquanta/00) al netto dell'IVA;

<sup>9</sup> Prossimi congiunti: si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile).



edc7f501



- c) emesse da soggetti sprovvisti di Partita IVA;
  - d) per l'ottenimento dell'autorizzazione o per la presentazione della SCIA/Comunicazione per l'esercizio dell'attività;
  - e) per i contributi di costruzione;
  - f) per interessi debitori e altri oneri finanziari;
  - g) relative a imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali;
  - h) relative a scorte;
  - i) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
  - j) per le perdite su cambio di valuta;
  - k) relative ad ammende, penali e controversie legali;
  - l) forfettarie;
  - m) relative all'I.V.A., anche se indetraibile;
  - n) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
  - o) per materiale di consumo<sup>10</sup>;
  - p) consulenze di qualsiasi tipo;
  - q) di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, RaEE, garanzie, etc.);
  - r) di trasferta, viaggio, vitto, etc.;
  - s) di avviamento;
  - t) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
  - u) relative a beni usati;
  - v) correlate all'istanza di contributo;
  - w) di pubblicità (ad esempio brochure, volantini, inserzioni, insegne, vetrofanie, stampe con loghi, croce della farmacia, etc.);
  - x) per il contratto di affiliazione commerciale (franchising);
  - y) per la creazione di prototipi e stampi;
  - z) per l'acquisto di fabbricati e terreni.
3. Non sono ammesse le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano", fatte salve le spese coerenti con l'attività svolta dal fornitore individuata con il codice Istat Ateco 2007 riportato nella visura camerale.

#### **Art. 8 Forma, soglie e intensità del sostegno**

1. L'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 60 % della spesa rendicontata compatibile con la realizzazione dell'intervento:
  - Nel limite massimo di 60.000,00 euro (sessantamila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata ammissibile pari o superiore a euro 100.000,00 (centomila/00);
  - Nel limite minimo di euro 9.000,00 (novemila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata ammissibile pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00).
2. Non sono ammesse le domande di partecipazione in cui l'investimento previsto comporti spese ammissibili per un importo inferiore a euro 15.000,00 (quindicimila/00).

<sup>10</sup> Materiale di consumo: materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi rapidamente. Es: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, utensili per cucina (posate, piatti, bicchieri ecc.), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività ecc



3. In fase di rendicontazione, la spesa rendicontata dovrà essere almeno pari al 70% dell'importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all'agevolazione e, in ogni caso, non inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00).
4. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento “*de minimis*” n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto “*de minimis*”, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

#### **Art. 9 Cumulo con altre agevolazioni pubbliche**

1. Le agevolazioni previste dal Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (art. 5 Reg. (UE) n. 1407/2013).
2. Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa degli aiuti previsti Bando con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato, in quanto applicabili alla generalità delle imprese.

#### **Art. 10 Concessione dei contributi**

1. I contributi di cui al Bando sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo di Veneto Lavoro.
3. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, in caso di dichiarazioni mendaci.
4. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di 16,00 Euro.
5. A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare la seguente documentazione:
  - il progetto imprenditoriale da realizzare, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda; la descrizione del progetto deve essere dettagliata e puntuale, con particolare riferimento alle “caratteristiche tecniche” e alla “funzionalità al progetto” dei beni oggetto di investimento di cui al quadro C;
  - la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16, firmata digitalmente;
  - copia del documento d'identità del rappresentante legale dell'impresa, in corso di validità, firmata digitalmente;
  - nel caso in cui il potenziale beneficiario sia una cooperativa, allegare copia del libro soci recante la specificazione delle quote o delle azioni possedute da ciascun socio alla data del \_\_\_\_\_, firmata digitalmente;



edc7f501



- autocertificazione attestante l'iscrizione alle liste del collocamento mirato o documentazione medica che attesta l'iscrivibilità alle liste medesime del titolare dell'impresa individuale o dei soci di società o cooperative;
  - eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 1392 c.c., firmata digitalmente dal procuratore e sottoscritta con firma autografa del potenziale beneficiario nonché corredata da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
6. L'impresa in sede di compilazione della domanda dovrà inoltre inserire le seguenti informazioni:
- Dichiarazione sugli aiuti ricevuti in regime "de minimis" nell'ultimo triennio (Quadro soggetti de minimis).

#### **Art. 11 Valutazione delle domande**

1. Le domande di contributo sono istruite da Veneto Lavoro secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo modalità, termini e criteri di valutazione e punteggi dei progetti stabiliti nell'apposito bando.

#### **Art. 12 Obblighi a carico del beneficiario.**

1. Il beneficiario si obbliga a:
- a) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro il termine perentorio del \_\_\_\_\_;
  - b) presentare il modulo di trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione del contributo entro il termine perentorio del giorno \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_;
  - c) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda di ammissione al contributo; eventuali variazioni al progetto ammesso dovranno essere autorizzate dalla Regione, fermo restando che tali modifiche non dovranno in ogni caso incidere sui criteri di ammissione e di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 11.4;
  - d) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati;
  - e) comunicare preventivamente, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte della Regione, qualunque variazione della sede, dell'attività e della compagine sociale. A tal fine, si evidenzia che, prima dell'erogazione del contributo e - fermo restando il mantenimento dei requisiti di piccola e media impresa di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso -, è consentito:
    - alle società ammesse ai benefici: la modifica della compagine societaria, purché ciò non determini lo scioglimento della stessa. In particolare, è ammessa la cessione di quote a favore di nuovi soci iscritti o iscrivibili alle liste del collocamento mirato o a favore dei soci facenti parte della compagine societaria alla data del \_\_\_\_\_;
    - alle imprese individuali ammesse ai benefici: la trasformazione in società solo nel caso in cui ciò avvenga mediante il conferimento dell'azienda individuale e sia garantita la continuazione dell'attività;
  - f) dare tempestiva comunicazione alla Regione dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali o della proposizione da parte di terzi di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie;



edc7f501



- g) fornire le informazioni e la documentazione afferente al progetto e ai requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda richiesti dalla Regione o da altri soggetti delegati o incaricati dalla medesima, entro un termine massimo di **10 (dieci) giorni** dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- h) conservare sino al termine di 10 anni dalla data del decreto di erogazione del contributo tutta la documentazione relativa all'intervento e al finanziamento dello stesso in originale o in copia conforme all'originale, compresa la documentazione attestante il versamento dell'imposta di bollo, tramite modello F23; nel caso di acquisto della marca da bollo, la stessa dovrà essere applicata alla stampa della domanda di partecipazione ed annullata. Per l'annullamento della marca di bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
- i) comunicare alla Regione l'eventuale rinuncia al contributo;
- j) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del contributo ricevuto, pena la decadenza dal contributo e la revoca dello stesso.

### **Art. 13 Modalità di erogazione del sostegno**

1. Il modulo di trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione del contributo deve essere presentato dai soggetti beneficiari, con le medesime modalità previste per la domanda di sostegno, entro il termine perentorio delle **ore 13.00 del 16 dicembre 2022**, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.
2. In allegato al modulo di cui al paragrafo 13.1. il beneficiario è tenuto a trasmettere:
  - a) relazione sull'intervento realizzato e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute;
  - b) copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto;
  - c) copia dei documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera b) predisposti secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 13.4;
  - d) visura catastale, non antecedente a tre mesi rispetto alla data di presentazione modulo di trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione del contributo, relativa all'immobile in cui è stato realizzato l'intervento;
  - e) in caso di spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto: copia del libretto di circolazione per dimostrare l'immatricolazione del mezzo di trasporto come autocarro;
  - f) in caso di allestimento di negozi mobili: certificato di proprietà e carta di circolazione del veicolo;
  - g) eventuale contratto di coworking e/o contratto di concessione in uso degli spazi avente i contenuti di cui all'articolo 6, paragrafo 4;
  - h) dichiarazione ai fini della richiesta del DURC;
  - i) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni di acquisto dei beni e servizi di cui all'articolo 7.1;
  - j) copia del documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa, in corso di validità;
  - k) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di erogazione ai sensi dell'articolo 1392 c.c., firmata digitalmente dal procuratore e sottoscritta con firma autografa del beneficiario e corredata da copia del documento di identità dello stesso in corso di validità;



edc7f501



- 1) documentazione fotografica attestante la realizzazione dell'intervento.
3. L'impresa in sede di compilazione della domanda dovrà inoltre inserire le informazioni relative agli aiuti ricevuti in regime "de minimis" nell'ultimo triennio (Quadro soggetti de minimis).
4. Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario (anche tramite home banking)	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>l'intestatario del conto corrente;</li> <li>la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.)</li> </ul>	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, <b>ovvero</b> dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi (*).
Ricevuta bancaria	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>l'intestatario del conto corrente;</li> <li>la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>il codice identificativo dell'operazione</li> </ul>	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria, <b>ovvero</b> dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi (*).
Ricevuta bancaria cumulativa	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>l'intestatario del conto corrente</li> <li>la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>il codice identificativo dell'operazione;</li> </ul> 2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ricevuta bancaria cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.	Qualora nella ricevuta bancaria non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi (*).
Assegno non	1) estratto conto corrente/lista	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non è sufficiente la sola</li> </ul>



edc7f501



trasferibile	movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• il numero dell'assegno;</li> </ul> 2) copia leggibile dell'assegno; 3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• numero dell'assegno;</li> <li>• numero e data della fattura;</li> <li>• l'esito positivo dell'operazione (*).</li> </ul>	matrice; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario.</li> </ul>
Carta di credito (intestata al beneficiario)	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• addebito delle operazioni;</li> </ul> 2) estratto conto della carta di credito; 3) scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione, il n. della fattura e la modalità di pagamento della stessa (*).
Carta di debito (intestata al beneficiario)	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• addebito delle operazioni;</li> </ul> 2) scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione, il n. della fattura e la modalità di pagamento della stessa (*).
Acquisti on-line	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto;</li> <li>• addebito delle operazioni;</li> </ul> 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta.	

(\*) Nel caso sia necessario produrre la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore.

5. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti in contanti o con carta di pagamento prepagata e/o compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Si fa presente che non sono ammissibili le spese per ritenute versate dopo la scadenza del \_\_\_\_\_, nonché le compensazioni.
6. L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.



edc7f501



7. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto dedicato<sup>11</sup>. Qualora il beneficiario sia un'impresa individuale e non disponga di un conto dedicato, le spese antecedenti l'ammissione a contributo potranno essere addebitate anche su un conto cointestato, purché nello stesso figurino il titolare dell'impresa e a condizione che le disposizioni di pagamento (bonifici, ri.ba. o assegni) siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare. Diversamente, se si dispone di un conto dedicato, saranno accettati gli addebiti sul conto disposti da un soggetto terzo previa esibizione della delega ad operare sul conto dell'impresa.
8. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione con il dettaglio della spesa, resa dal fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
9. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, l'ente Veneto Lavoro assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, si concluderà l'istruttoria con la documentazione agli atti.
10. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa individuate all'articolo 6, paragrafo 1, fino ad un massimo del 10% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo. Dovrà comunque essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di istanza.

#### Art. 14 Rinuncia e decadenza del sostegno

1. In caso di rinuncia al contributo concesso, Veneto Lavoro adotta il provvedimento di revoca e il beneficiario deve restituire l'eventuale beneficio già erogato.
2. Salvo quanto previsto al paragrafo 1., il contributo è dichiarato decaduto con conseguente revoca **totale** nei seguenti casi:
  - a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio del **9 dicembre 2022**;
  - b) mancata presentazione del modulo di trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione del contributo entro il termine perentorio delle ore **13.00 del 16 dicembre 2022**;
  - c) qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al 70% dell'importo ammesso in sede di concessione del contributo o inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00);
  - d) qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore al 70% dell'importo ammesso in sede di concessione del contributo o inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00);
  - e) qualora il beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
  - f) qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti (rispetto agli obiettivi dichiarati in sede di domanda di ammissione), all'intervento ammesso a contributo;
  - g) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal Bando.

<sup>11</sup> Per "conto dedicato" si intende un conto intestato al soggetto beneficiario



edc7f501



3. Si procede a revoca **parziale** del contributo nei seguenti casi:
- a) qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore all'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo, purché non risulti inferiore al 70 % dell'importo ammesso in sede di concessione del contributo o inferiore ad euro 15.000,00;
  - b) qualora, a seguito di una variazione di attività, il codice ISTAT Ateco 2007 relativo all'intervento approvato sia sostituito con altro codice non ammissibile dal Bando, entro 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
  - c) mancato mantenimento dell'unità operativa in cui si è realizzato l'intervento nel territorio della Regione Veneto per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo;
  - d) mancato mantenimento del requisito di iniziativa imprenditoriale promossa da persone iscritte o iscrivibili alle liste del collocamento mirato, sino al termine di tre anni successivi alla data del decreto di erogazione del contributo, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate (es. decesso, malattia, infortunio grave, ecc.);
  - e) cessazione dell'attività, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
  - f) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del beneficiario di procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
  - g) qualora il beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini a usi diversi da quelli previsti in sede di domanda i beni oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo.

Nelle fattispecie di cui alle lettere da b) a g) la revoca è proporzionale al periodo in cui i requisiti non sono stati soddisfatti.

4. La revoca del contributo comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art.11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i.
5. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
6. In caso di cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, non si procede alla revoca del contributo concesso ed erogato a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 4, continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde delle somme erogate al precedente beneficiario. Il cedente deve comunicare alla Direzione Lavoro il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata comunicazione dell'avvenuto trasferimento entro il termine suddetto comporta a carico del cedente la revoca parziale del contributo erogato ai sensi del paragrafo 3, lettera f).



edc7f501



**Art. 15 Verifiche e controlli del sostegno**

1. Veneto Lavoro si riserva la facoltà di svolgere prima dell'erogazione del contributo e nei tre anni successivi, controlli e sopralluoghi ispettivi al fine di verificare e accertare quanto segue:
  - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda e per l'erogazione del contributo;
  - che gli interventi realizzati siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
  - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e pagate e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di pagamento del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione dell'intervento ammesso ai benefici;
  - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per 3 anni dall'erogazione del contributo.
2. Veneto Lavoro potrà effettuare, sia durante la realizzazione del progetto, che nei tre anni successivi all'erogazione del contributo, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel Bando per l'ammissione/erogazione del contributo.
3. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e ad agevolare le attività di controllo da parte della Regione e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca totale del contributo.

**Art. 16 Implementazione dell'intervento**

1. Ai fini della realizzazione dell'intervento, Veneto Lavoro implementerà le attività in conformità alle Linee guida contenute nel presente documento mediante la predisposizione e la pubblicazione di apposito Bando da adottarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR delle Linee guida medesime. Veneto Lavoro, inoltre, realizzerà ogni altra attività volta a garantire l'attuazione e il successo dell'intervento ed in particolare:
  - adozione e pubblicazione dell'avviso pubblico;
  - attuazione dei processi di gestione, monitoraggio e controllo della misura sia a livello strategico che operativo;
  - implementazione del sistema informativo e gestionale;
  - organizzazione del sistema di assistenza per i destinatari della misura;
  - realizzazione di attività di promozione e comunicazione dell'iniziativa;
  - monitoraggio e predisposizione di periodici report di valutazione qualitativa sulla presente iniziativa;
  - realizzazione delle attività di rendicontazione e chiusura dell'operazione.



edc7f501

